



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

Decreto n. 89 - 2020

Oggetto: Regolamento per la disciplina del fondo premialità della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia

Publicato all'Albo della Scuola in data 30 luglio 2020

IL RETTORE

- **VISTA** la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l'art. 9;
- **VISTO** lo Statuto della Scuola pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 10 febbraio 2018;
- **VISTA** la delibera del 22 luglio 2020 con la quale il Senato Accademico ha approvato il Regolamento in oggetto;
- **VISTA** la delibera del 28 luglio 2020 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Regolamento in oggetto;
- **ATTESA** la necessità di procedere all'emanazione del Regolamento in oggetto;

DECRETA

È emanato il Regolamento per la disciplina del fondo premialità della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia, così come da allegato costituente parte integrante e sostanziale del presente atto.

Pavia, 30 luglio 2020

IL RETTORE
Prof. Riccardo Pietrabissa



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO PER
LA PREMIALITÀ DELLA SCUOLA UNIVERSITARIA
SUPERIORE IUSS DI PAVIA**



Sommario

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione	4
Art. 2 Costituzione del Fondo.....	4
Art. 3 Modalità di utilizzo del Fondo.....	4
Art. 4 Modalità di attribuzione dei compensi aggiuntivi premianti.....	5
Art. 5 Norme transitorie e finali.....	5

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina la costituzione e le modalità di utilizzo del Fondo per la Premialità di professori e ricercatori in regime di tempo pieno (di seguito, "Fondo") della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia (di seguito "Scuola"), ai sensi dell'art. 9 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dell'art. 1, comma 16, della Legge 4 novembre 2005, n. 230.

Art. 2 Costituzione del Fondo

1. Il Fondo è costituito e alimentato con le seguenti risorse:
 - a. una somma corrispondente al valore degli scatti triennali non attribuiti (ex art. 6, comma 14, ultimo periodo, della Legge 240/2010);
 - b. una somma corrispondente alla ripetizione dei compensi ricevuti da professori e ricercatori a tempo pieno per incarichi esterni senza preventiva autorizzazione, ove prevista (ex art. 53, comma 7, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
 - c. eventuali ulteriori risorse assegnate dal Ministero per l'Istruzione, la Ricerca e l'Università sulla base della valutazione dei risultati raggiunti dagli atenei (ex art. 9, secondo periodo, della Legge 240/2010);
 - d. un prelievo sulle entrate provenienti da attività finanziate da terzi (ex art. 9, terzo periodo, della Legge 240/2010) secondo le modalità e con i limiti previsti dal *Regolamento attività finanziate da terzi* della Scuola;
 - e. da ogni altra risorsa avente fondamento in specifiche disposizioni di legge che, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, sia destinata a favore del Fondo stesso, su proposta del Rettore.
2. I finanziamenti pubblici e privati (ex art. 9, terzo periodo, della Legge 240/2010) possono alimentare il Fondo solo ove ciò sia compatibile con le disposizioni dei contratti, delle convenzioni o delle norme sulla base delle quali i contributi sono stati erogati. La mancanza di previsioni ostative è attestata dal Responsabile del finanziamento/titolare dei fondi e verificata dagli uffici competenti.

Art. 3 Modalità di utilizzo del Fondo

1. Il Fondo è finalizzato ad attribuire un compenso aggiuntivo al personale docente e ricercatore a tempo pieno in relazione agli impegni ulteriori di attività di ricerca, didattica, Terza Missione e gestionale, oggetto di specifici incarichi, a condizione che per gli stessi non siano già corrisposte indennità, nonché più in generale in relazione a specifici risultati conseguiti nei suddetti ambiti (art. 2, comma 16, Legge n. 230/2005).
2. Gli incarichi di cui al comma 1 devono avere per oggetto attività, funzioni o progetti specifici che non rientrino nei compiti e nei doveri ordinari così come definiti dalla normativa vigente e dagli appositi regolamenti di Ateneo.
3. Gli incarichi relativi all'attività didattica non possono avere per oggetto affidamenti di corsi di insegnamento o attività didattiche integrative che siano già disciplinati con apposito regolamento di Ateneo.
4. Le tipologie di incarichi attribuibili e i risultati conseguibili relativamente alle attività



aggiuntive di didattica, ricerca, Terza Missione e gestionali di cui dal comma 1 sono definite dal Senato accademico su proposta del Rettore.

5. Non possono essere affidati con le modalità di cui al presente Regolamento incarichi di natura professionale.

6. I compensi sono erogati previa verifica dell'assolvimento degli obblighi didattici previsti per il personale docente, di cui allo specifico regolamento.

7. Non possono ricevere i compensi di cui al presente Regolamento i professori e i ricercatori che in occasione dell'ultima valutazione triennale, ai sensi dell'art. 6, comma 14, della L. 240/2010, abbiano conseguito una valutazione negativa.

Art. 4 Modalità di attribuzione dei compensi aggiuntivi premianti

1. I compensi di cui all'articolo 3, sono attribuiti in relazione ai risultati conseguiti nelle aree di attività della Scuola.

2. Annualmente sarà erogato ai professori e ai ricercatori un compenso aggiuntivo, a titolo di premialità, in base alla performance conseguita da ciascuno e rilevata con parametri proposti dal Rettore, sentito il Senato Accademico, e approvati dal Consiglio di Amministrazione, contenuti in appositi documenti di programmazione.

3. Tale modalità ha la finalità di incentivare, promuovere e valutare le attività didattiche, di ricerca e quelle comprese nella Terza missione, tre ambiti rilevanti per lo sviluppo strategico, la crescita e la valutazione della Scuola stessa.

4. L'attribuzione dei compensi di cui al presente articolo è approvata dal Senato Accademico su proposta del Rettore.

5. Il trattamento economico annuale complessivo lordo, inclusivo dello stipendio lordo tabellare e di qualunque altro compenso o indennità, non può comunque superare i limiti fissati da eventuali disposizioni legislative. Resta ferma l'applicazione del limite al trattamento economico annuo omnicomprensivo di chiunque riceva emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo previsto dal DL 201/2011 art. 23 ter, comma 1, e s.m.i.

Art. 5 Norme transitorie e finali

1. A tutte le entrate provenienti da contratti per prestazione in conto terzi, o da attività istituzionali finanziate da terzi, avviati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, si applicano le percentuali di trattenuta previste dal presente Regolamento, se non sono già state operate in esercizi precedenti.

2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento entrano in vigore a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione nell'Albo della Scuola.